

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 25  
del 14/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 04/2014 dell'11/1/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Fallica Grazia C.F. FLLGRZ50D64C351M, nata a Catania il 24/4/1950 e residente a San Gregorio Di Catania Via Cristoforo Colombo n° 1, nella sua qualità di responsabile dell'associazione culturale denominata "Mediterraneo" con sede in San Giovanni la Punta Via Badia n° 1, per aver depositato un sacchetto di plastica di colore nero contenente documentazione cartacea varia nonché appunti con intestazioni riconducibili all'associazione sopra indicata, in questa Via Badia n° 1, in violazione all'Ordinanza Sindacale n° 07 del 29/3/2011 (raccolta differenziata);

L'infrazione è stata accertata alle ore 10,20 dell'11/1/2014 in Via Badia n° 1;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 03/2/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 38,00 più Euro 14,40 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **52,40**;


**INGIUNGE**

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 14 MAR, 2017 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
ISP



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.